

SE.Gl. S.p.a.

PARTE SPECIALE L- MAPPA RISCHI:
REATI FRODE SPORTIVA.

ALLEGATO L APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI DI FRODE IN
COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIO-
CO D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.

1. LA TIPOLOGIA DEL REATO PREVISTO DALL. ART. 25 QUATERDECIES DEL DE-
CRETO LEGISLATIVO 231/01

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DEL
3/05/2019 : RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO
D'EUROPA SULLA MANIPOLAZIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE, FATTA A MAG-
GLINGEN IL 18/09/2014, PREVEDE L'ART. 25 – QUATERDECIES: FRODE IN COM-
PETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI
D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.

LE CONDOTTE PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO IN RELAZIONE
ALL'ARTICOLO SOPRA RICHIAMATO SONO PREVISTE DAGLI ARTICOLI 1 E 4 DELLA
LEGGE DEL 13/12/1989 N. 401.

AI SENSI DELL'ART 1 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1989 N. 401 CHIUNQUE OFFRE
O PROMETTE DENARO O ALTRA UTILITA' O VANTAGGIO A TALUNO DEI PARTECIPAN-
TI AD UNA COMPETIZIONE SPORTIVA ORGANIZZATA DALLE FEDERAZIONI RICONO-
SCIUTE DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI), DALL'UNIONE ITA-
LIANA PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE (UNIRE) O DA ALTRI ENTI SPOR-
TIVI RICONOSCIUTI DALLO STATO E DALLE ASSOCIAZIONI AD ESSI ADERENTI, AL
FINE DI RAGGIUNGERE UN RISULTATO DIVERSO DA QUELLO CONSEGUENTE AL
CORRETTO E LEALE SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE, OVVERO COMPIE ALTRI
ATTI FRAUDOLENTI VOLTI AL MEDESIMO SCOPO, E' PUNITO CON LA RECLUSIONE
DA UN MESE AD UN ANNO E CON LA MULTA DA LIRE CINQUECENTOMILA A LIRE DUE
MILIONI. NEI CASI DI LIEVE ENTITA' SI APPLICA LA SOLA PENA DELLA MULTA.

SE.Gl. S.p.a.

PARTE SPECIALE L- MAPPA RISCHI:
REATI FRODE SPORTIVA.

AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1989 N. 401 CHIUNQUE ESERCITA ABUSIVAMENTE L'ORGANIZZAZIONE DEL GIUOCO DEL LOTTO O DI SCOMMESSE O DI CONCORSI PRONOSTICI CHE LA LEGGE RISERVA ALLO STATO O AD ALTRO ENTE CONCESSIONARIO, E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A TRE ANNI. ALLA STESSA PENA SOGGIACE CHI COMUNQUE ORGANIZZA SCOMMESSE O CONCORSI PRONOSTICI SU ATTIVITA' SPORTIVE GESTITE DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI), DALLE ORGANIZZAZIONI DA ESSO DIPENDENTI O DALL'UNIONE ITALIANA PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE (UNIRE). CHIUNQUE ABUSIVAMENTE ESERCITA L'ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE SCOMMESSE SU ALTRE COMPETIZIONI DI PERSONE O ANIMALI E GIUOCHI DI ABILITA' E' PUNITO CON L'ARRESTO DA TRE MESI AD UN ANNO E CON L'AMMENDA NON INFERIORE A LIRE UN MILIONE.

QUANDO SI TRATTA DI CONCORSI, GIUOCHI O SCOMMESSE CHIUNQUE IN QUALSIASI MODO DA' PUBBLICITA' AL LORO ESERCIZIO E' PUNITO CON L'ARRESTO FINO A TRE MESI E CON L'AMMENDA DA LIRE CENTOMILA A LIRE UN MILIONE.

CHIUNQUE PARTECIPA A CONCORSI, GIUOCHI, SCOMMESSE È PUNITO CON L'ARRESTO FINO A TRE MESI O CON L'AMMENDA DA LIRE CENTOMILA A LIRE UN MILIONE.

TALI DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AI GIUOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DEGLI APPARECCHI VIETATI DALL'ARTICOLO 110 DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1965, N. 507, E COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1986, N. 904.

A TAL PROPOSITO SI APPLICANO LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A 500 QUOTE PER I DELITTI E FINO A 260 QUOTE PER LE CONTRAVVENZIONI. IN CASO DI CON-

SE.GI. S.p.a.

PARTE SPECIALE L- MAPPA RISCHI:
REATI FRODE SPORTIVA.

DANNA PER I DELITTI SEGUE LA SANZIONE INTERDITTIVA PREVISTA DALL'ART.9 DEL
D.LGVO 231/01.